

## REGOLAMENTO (CE) N. 500/2009 DEL CONSIGLIO

dell'11 giugno 2009

## recante modifica del regolamento (CE) n. 1212/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> («regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. MISURE IN VIGORE

(1) Con il regolamento (CE) n. 1212/2005 <sup>(2)</sup> il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese (RPC) («regolamento che istituisce misure definitive»). Le aliquote del dazio individuale variavano da 0 % a 37,9 % e il livello del dazio residuo è stato fissato a 47,8 %. Con la decisione 2006/109/CE della Commissione <sup>(3)</sup> e il regolamento (CE) n. 268/2006 del Consiglio <sup>(4)</sup> è stata accettata l'offerta di impegno congiunto di varie società e della Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici (CCME). In seguito alle richieste di alcuni nuovi produttori esportatori, il regolamento che istituisce misure definitive è stato modificato varie volte, da ultimo nell'aprile 2009 <sup>(5)</sup>.

## B. APERTURA DELL'INCHIESTA E DELLA PROCEDURA DI RIESAME

(2) L'8 novembre 2007 la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La richiesta è stata presentata dalla società Eurofonte («il richiedente») per conto di nove produttori europei. Il richiedente ha sostenuto che era necessario chiarire la definizione della misura stabilita dal regolamento che istituisce misure defi-

nitive. Egli ha inoltre affermato che occorre chiarire la definizione del prodotto relativa ai pezzi fusi di ghisa duttile e in particolare se gli articoli di questo tipo rientrassero nella definizione del prodotto in esame.

(3) Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale, e previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione, con un avviso («avviso di apertura del riesame») pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(6)</sup>, ha avviato un'inchiesta a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. L'inchiesta si è limitata alla definizione del prodotto oggetto delle misure in vigore.

(4) La Commissione ha comunicato l'apertura del riesame ai produttori, agli importatori e alle industrie utilizzatrici noti della Comunità, ai rappresentanti del paese esportatore e a tutti gli esportatori noti della RPC. La Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti sopramenzionate e alle altre parti che si sono manifestate entro il termine stabilito nell'avviso di apertura del riesame. Essa ha dato inoltre alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(5) 15 produttori comunitari, 9 importatori nella Comunità indipendenti dai produttori esportatori cinesi, un utilizzatore comunitario e 17 produttori esportatori cinesi hanno inviato una risposta al questionario.

(6) Sono state concesse audizioni, su richiesta, a sei parti interessate: al richiedente, a un produttore comunitario e a quattro importatori.

## C. PRODOTTO IN ESAME

(7) Il prodotto in esame, definito nell'articolo 1 del regolamento che istituisce misure definitive, è costituito da pezzi fusi di ghisa non malleabile del tipo usato per coprire e/o dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei e loro parti, lavorati a macchina o no, rivestiti o verniciati o provvisti di altri materiali, ad esclusione degli idranti, originari della Repubblica popolare cinese, classificabili ai codici NC 7325 10 50, 7325 10 92 ed ex 7325 10 99 (codice TARIC 7325 10 99 10).

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 199 del 29.7.2005, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 47 del 17.2.2006, pag. 59.

<sup>(4)</sup> GU L 47 del 17.2.2006, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU C 74 del 20.3.2008, pag. 66.

